

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ESTETISTA – TATUAGGIO E PIERCING

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pisa, n. 5 del 18.03.2024)

Indice

- Art.1 - Normative di riferimento, oggetto e ambito d'applicazione
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Disposizioni generali
- Art.4 - Requisiti necessari
- Art.5 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art.6 - Ulteriori modalità di svolgimento
- Art.7 - Abilitazione esercizio dell'attività
- Art.8 - Subingresso, variazioni, sospensione e cessazione delle attività
- Art.9 - Orario di esercizio
- Art.10 - Informazione alla clientela
- Art.11 - Controlli e sanzioni
- Art.12 - Provvedimenti interdittivi e conformativi
- Art.13 - Contrasto all'abusivismo
- Art.14 - Disposizioni transitorie e finali – entrata in vigore

Allegati:

Allegato "A" - Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di acconciatore;

Allegato "B" - Linee operative desunte dalle norme di livello regionale e/o statale cui si rinvia per il puntuale e aggiornato rispetto delle disposizioni previste per le attività di estetista, tatuaggio e piercing.

Art. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle proprie competenze e del territorio comunale, le attività di:

- acconciatore, comprensiva dell'attività di barbiere;
- estetista, comprensiva delle attività di onicotecnica e solarium
- tatuaggio e piercing;

definite dalla normativa vigente di rango superiore che di seguito si riporta.

Per le attività di estetica, tatuaggio e piercing

Legge 04/01/1990 n. 1;

D.M. Sviluppo Economico 15/10/2011 n. 110 (*strumentazione uso estetico*);

D.M. Sviluppo Economico 12/05/2015 n. 206 (*strumentazione uso estetico*);

LR Toscana 31/05/2004 n. 28;

Regolamento di attuazione D.P.G.R. 2/10/2007 n. 47/R;

Decreto dir.le Regione Toscana 25/09/2008 n.4325 (*qualificazione professionale*);

LR Toscana 26/07/2002 n. 32 (T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii. (*qualificazione professionale*).

Per le attività di acconciatore

Legge 17/08/2005 n. 174;

LR Toscana 3/06/2013 n. 29;

Del G.R. Toscana 1/07/2013 n. 532 (*qualificazione professionale*);

Decreto dir.le Regione Toscana 12/07/2013 n. 2752 (*qualificazione professionale*);

Decreto Dirigenziale n. 2752 del 12/07/2013 che approva e inserisce nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali i percorsi formativi relativi all'attività di acconciatore ed in particolare il percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione;

Delibera di Giunta regionale 6 del 11 gennaio 2021 Modifiche agli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento di attività di acconciatore di cui alla DGR. 144/18 ed ogni altra integrazione e modifica intercorsa sulla sopra citata normativa.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure consistenti in limatura e laccatura.

L'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo per migliorarne l'aspetto ed attenuarne i difetti, fra cui: la pulizia e i trattamenti del viso, i trattamenti estetici del corpo, la manicure e pedicure estetico, il trucco, il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo. Tale attività può

essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge n. 1/1990 e il DM 206/2015, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

Non rientrano nelle attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti ad adeguare l'aspetto estetico a determinati canoni di moda o di costume. Rientra fra le attività estetiche anche l'attività di onicotecnica consistente esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente, con successiva ed eventuale modellatura e colorazione. La finalità perseguita è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all' articolo 3 della LR 28/2004.

2. Le attività di tatuaggio e/o piercing si caratterizzano come di seguito specificato:

- a) Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
- b) Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi, urbanistico-edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti, ancorché non richiamate espressamente dal regolamento, che disciplinano, sotto i vari profili, le attività descritte.

2. Per l'attività di acconciatore oltre al rispetto delle sopracitate disposizioni generali, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato "A" - Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di acconciatore.

3. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing sono quelle contenute nella normativa regionale.

4. Per tutte le attività di cui al presente regolamento, se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa regionale.

5. Nei locali in cui si esercitano le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing è possibile vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche o altri accessori strettamente inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati senza necessità di conseguire titoli abilitanti il commercio in sede fissa.

6. Le nuove attività che si avviano in locali, che non abbiano in precedenza ospitato attività dello stessa tipologia, dovranno adeguare tali locali alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di garantire il livello della "visitabilità", come definito dalla vigente normativa in materia, anche nel caso tale adeguamento non fosse già previsto per via degli interventi urbanistici-edilizi che hanno interessato l'edificio in questione. Ove si presenti un'effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio per il grave pregiudizio di edifici o spazi vincolati, per assenza di spazio, ecc.) deve essere garantito il requisito della "visibilità condizionata" mediante apposizione, in prossimità dell'accesso, di un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita.

Art. 4 – REQUISITI NECESSARI

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
 - a) il possesso dei requisiti morali, previsti dal D.lgs. n. 159/2011, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;
 - b) il possesso da parte del Responsabile tecnico che svolge l'attività delle necessarie qualifiche professionali, come previsto dalle normative di rango superiore (per l'attività di acconciatore rif. Legge n. 174/2005 e L.R.T. 3.06.2013 n. 29; per le attività di estetica, tatuaggio e piercing rif. L.R.Toscana 31.05.2004 n. 28 e suo regolamento attuativo);
 - c) locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti nell'allegato "A" per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing.
2. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitate in unità immobiliari aventi destinazione d'uso compatibile alle categorie prescritte dai vigenti atti di governo del territorio del Comune di Pisa.
3. L'apertura di nuovi esercizi sono richiesti i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a) dotazione di un servizio igienico per il personale;
 - b) dotazione di un servizio igienico fruibile anche da persone con disabilità da ricavare all'interno del fondo e che sia raggiungibile mediante idonei percorsi sgombri da ostacoli di qualsiasi natura;

Ciascuna delle attività disciplinate dal presente regolamento, ove si configuri come accessoria rispetto ad altra attività, in unità immobiliare avente la destinazione d'uso di quest'ultima, deve essere esercitata nei limiti di superficie stabiliti dalle norme edilizie e con l'osservanza dei divieti e dei limiti previsti dalle normative che disciplinano l'attività principale, sotto i profili strutturali e funzionali

Art. 5 - MODALITA' ORDINARIE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento vengono esercitate in locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via, qualora l'attività venga svolta ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l'apposizione di una targa o insegna con denominazione dell'attività all'esterno dell'immobile, in adiacenza al portone d'ingresso ed in conformità alle norme che ne regolano l'installazione.
2. Tali attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché vengano rispettati i requisiti richiesti dalle normative di riferimento, nazionale e regionale, sia per quanto riguarda la qualifica professionale, che per i locali che dovranno essere funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, destinati esclusivamente all'esercizio delle attività e quindi rispondere ai requisiti di sicurezza, strutturali ed igienico-sanitari nonché essere accessibili ai controlli da parte delle autorità competenti. Anche in questo caso l'esposizione di una targa o di un'insegna con denominazione dell'attività, ben visibile all'esterno dell'immobile sede di attività è obbligatoria.
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. La condivisione di una stessa sede di attività da parte di soggetti diversi spesso si presenta nella casistica dell'affidamento di poltrona o cabina, regolata da apposito contratto fra titolare dell'attività che concede una parte dei propri locali in uso ad altro soggetto abilitato (utilizzatore) che svolge la sua stessa attività o altra complementare in piena autonomia, previa presentazione di apposita SCIA.

Art. 6 – ULTERIORI MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Per tutte le casistiche indicate di seguito, nel presente articolo, l'esercizio dell'attività può essere effettuato solo da personale qualificato di esercizi abilitati in sede fissa e dovrà essere svolto con strumenti di lavoro in kit monouso sterilizzati e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte presso strutture prevalentemente destinate ad altre attività, di seguito elencate:
 - a) ospedali e luoghi di degenza e cura;
 - b) R.S.A. e centri di accoglienza;
 - c) caserme e luoghi di detenzione.
3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche né presso l'abitazione privata del cliente, salvo i casi eccezionali indicati al comma 7. Potranno svolgersi al domicilio del consumatore le sole attività di estetica previste dall'art. 4 comma 2 bis del DPGR 47/R/2007.
È invece consentito inserire cabina estetica in affitto presso negozio di acconciatore, e viceversa, ai sensi della Nota del *Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione* prot. n. 16361/2014 che con "affitto di poltrona" e "affitto di

cabina” prevede la condivisione dell’immobile locato ed eventualmente della strumentazione tra più attività.

4. In occasione di manifestazioni pubbliche e fiere attinenti altre attività commerciali o di spettacolo, le attività in argomento possono essere svolte a titolo dimostrativo da operatori abilitati del settore nel rispetto delle norme igienico–sanitarie e dei requisiti vigenti.

5. In occasione di eventi fieristici o promozionali delle attività oggetto del presente regolamento, non su area pubblica all'aperto, gli operatori abilitati del settore potranno effettuare sia attività dimostrativa che commerciale di erogazione dei servizi nel rispetto delle norme igienico–sanitarie e dei requisiti vigenti.

6. L’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista presso impianti sportivi e strutture ricettive alberghiere è consentito a condizione che siano allestiti appositi spazi e/o reparti e che siano rispettate le disposizioni normative vigenti e del presente regolamento.

7. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o di altro impedimento fisico, oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa di rango superiore vigente.

Art. 7 – AVVIO DELL’ DELL’ATTIVITA’ – TITOLO ABILITATIVO

L’apertura e il trasferimento di sede delle attività di cui al presente regolamento sono soggetti a SCIA (segnalazione certificata inizio attività), ai sensi dell’articolo 19-bis della Legge 241/1990, da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Pisa. La SCIA è trasmessa esclusivamente tramite l’accettatore telematico di livello regionale STAR ed i contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.lgs 222/2016 e dei successivi accordi Stato Regioni e Autonomie Locali. Tale modulistica telematica è resa disponibile e costantemente aggiornata sul sistema STAR.

Art . 8 - SUBINGRESSO, VARIAZIONI, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il subingresso, inteso come trasferimento della gestione dell’attività per atto tra vivi o *mortis causa*, le variazioni soggettive o modifiche all’attività, la sospensione ed infine la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione al Comune, da presentare con le stesse modalità già indicate nell’art. 7 dei cui sopra ed utilizzando la modulistica telematica resa disponibile e costantemente aggiornata sul sistema regionale STAR. Tali comunicazioni dovranno essere presentate contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto ed il subingresso in particolare, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, dovrà essere presentato al Suap del Comune di Pisa prima dell’inizio effettivo

dell'attività.

2. La comunicazione di subingresso in caso di subentro *mortis causa* può essere presentata dagli eredi o da loro rappresentante entro un anno dalla morte del titolare e l'attività dovrà essere esercitata da un "responsabile tecnico" in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

3. L'esercente dell'attività deve comunicare al SUAP la sospensione qualora questa si protragga per periodi superiori ai 60 giorni continuativi. Per le attività di acconciatore si rinvia alle norme sulla durata massima della sospensione previste dalla LR Toscana n. 29/2013.

Art. 9 – ORARI DI ESERCIZIO

I giorni e l'orario di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente Regolamento è stabilito dal singolo esercente, nel rispetto della normativa in materia di salute, lavoro, quiete pubblica e con apertura delle attività entro la fascia oraria 7.00 – 23.00 (sia nei giorni festivi che feriali). Il giorno di chiusura è facoltativo.

Quando le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono svolte all'interno di un centro commerciale, l'orario di apertura e chiusura è quello stabilito dallo stesso.

Art. 10 – INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA

Il titolare dell'esercizio deve esporre al pubblico in modo visibile:

- la S.C.I.A. riferita all'attività (nei locali sede dell'attività);
- la qualifica di Responsabile Tecnico;
- le tariffe di ogni singola prestazione (nei locali sede dell'attività);
- l'orario e i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio (in modo visibile dall'esterno);
- il periodo di chiusura per ferie (in modo visibile dall'esterno).

Art. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Il controllo sul contenuto della SCIA e delle comunicazioni presentate al Suap del Comune spetta agli Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore estetica, piercing e tatuaggio è esercitata dalla Polizia Municipale e dagli altri Enti competenti al controllo, che nello svolgimento delle loro funzioni possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente o del cliente.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla Legge n. 689/1981 e dalla

Legge Regionale Toscana n. 81/2000

4. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme di rango superiore, ivi compreso l'esercizio dell'attività di acconciatore in locali sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari o di quelli indicati nell'Allegato A, vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00.

5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla normativa di rango superiore.

6. Qualora durante l'attività di vigilanza di cui al comma 2 del presente articolo, sia possibile identificare il soggetto che ha usufruito delle prestazioni illegittimamente rese, allo stesso verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 1, art- 7 bis del T.U.E.L.

Art. 12 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E CONFORMATIVI

1. I provvedimenti interdittivi previsti dalle norme di rango superiore per le attività disciplinate dal presente regolamento vengono di seguito riepilogate.

1. a) Per le attività di acconciatore:

Nel caso in cui l'attività di acconciatore sia svolta in assenza della necessaria Segnalazione certificata di Inizio Attività o in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla Legge Regione Toscana n. 29/2013, da Legge statale o dal presente Regolamento, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

In caso di sospensione volontaria, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai centottanta giorni consecutivi ed a un anno nel caso di attività artigianale svolta ai sensi della L.R.T. n. 53/2008.

Per le attività di estetica, tatuaggio e piercing:

Nel caso in cui l'attività di estetista, tatuaggio e piercing sia esercitata in mancanza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente il Servizio comunale competente ne ordina la sospensione.

Il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività disponendo la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- svolgimento dell'attività in assenza di SCIA;
- esercizio abusivo di altre professioni all'interno del locale;
- ripetute violazioni delle disposizioni di Legge o di Regolamento che abbiano già

determinato un provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio;

- esecuzione di tatuaggi e piercing a minori di anni quattordici (con esclusione di piercing al padiglione auricolare dietro il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore);
- esecuzione di tatuaggi e piercing in sedi anatomiche in cui sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del Codice Civile o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (indicate dal Regolamento Regionale).

Nel caso in cui l'attività sia svolta senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari, il Servizio comunale competente ne ordina la sospensione diffidando gli interessati a ripristinare i requisiti indicati entro un termine congruo e comunque entro sei mesi. In difetto di ottemperanza alla diffida il Servizio comunale competente dispone la chiusura dell'attività.

Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività il Servizio comunale competente, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

2. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività, la stessa Azienda USL notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando allo stesso un termine congruo per l'adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario.

3. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l'utente, la stessa Azienda USL sospende immediatamente l'attività ed intima all'interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite, dandone immediata comunicazione al Comune.

Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 in caso di accertata inottemperanza da parte dell'Azienda USL la stessa ne dà immediatamente comunicazione al competente Servizio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all'esercizio dell'attività. Tale Servizio comunale disporrà la sospensione o cessazione dell'attività

Art. 13 – CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11 si applicano in maniera cumulativa in caso di attività svolta in maniera completamente abusiva, ovvero su coloro che svolgono servizi e trattamenti presso il proprio domicilio, residenza o in maniera itinerante, in assenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme di rango superiore.

2. Il Comune è competente anche per i controlli sui soggetti di cui al comma precedente informando degli eventuali ulteriori reati o violazioni gli Enti di controllo competenti.

3. A tutela delle imprese regolari e della salute degli utenti, il Comune di Pisa si riserva di stipulare accordi, nelle forme e modalità consentite dalla Legge, con le Associazioni Artigiane di Categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, anche con il coinvolgimento delle Autorità competenti.

Art. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ENTRATA IN VIGORE

1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali ai sensi della previgente normativa nazionale (Legge 174/05) possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale. E' inoltre consentito il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere sia a soggetti in possesso delle abilitazioni professionali per attività di acconciatore sia a soggetti che già esercitino attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato attività autorizzata di barbiere ed in possesso della qualificazione di barbiere.

2. Le modifiche dell'allegato "A" - Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di acconciatore – o le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, in relazione all'introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.

3. Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico del Comune.

L'approvazione del presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle norme Statali e Regionali in materia.